



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO
"G. PAVONCELLI"

Piazza della Repubblica s.n. - **71042 CERIGNOLA (FG)**

Tel./fax. : 0885/426800

C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B

fgmm04100b@pec.istruzione.it

web-site : www.scuolamediapavoncellicerignola.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Prot.3495/A19

Cerignola, 04/10/2016

Ai docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Al sito web

Elezioni componenti del Consiglio di Istituto
2016/17 - 2017/18 - 2018/2019

il Dirigente Scolastico

- visto il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- vista l'O.M. 215/1991 del 15 luglio modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267, 293 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;
- vista la CM 7/2016 prot. 10629 del 21 settembre concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'anno scolastico 2016/17;
- vista la nota MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione- Politica scolastica che ha fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;

Indice

le **Elezioni** per il **rinnovo del Consiglio di istituto per le componenti Docenti, Genitori, Personale ATA** per:

- **Domenica 20 Novembre 2016, dalle ore 8 alle 12,00**
- **Lunedì 21 novembre 2016, dalle ore 8 alle 13,30**
- Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si dovrà procedere alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con la seguente suddivisione dei posti disponibili:
- 8 posti per i Docenti
- 8 posti per i Genitori
- 2 posti per il Personale A.T.A.

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che:

- dovranno essere caratterizzate da un motto
- potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione
- dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, Genitori da un numero di 3 per la componente Personale A.T.A
- le preferenze esprimibili sulla scheda sono
 - o 2 per i docenti
 - o 2 per i genitori
 - o 1 per il personale ATA

Si riassume la tempistica:

<i>Presentazione delle Liste</i>	<i>non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni</i>	<i>tra le ore 9.00 del 30 ottobre 2016 e le ore 12.00 del 4 novembre</i>
<i>Decisione della Commissione Elettorale sulla regolarizzazione delle liste e Affissione all'Albo</i>	<i>non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste</i>	<i>entro il 10 novembre 2016</i>
<i>Impugnazione delle decisioni della Commissione Elettorale con ricorso</i>	<i>entro 2 giorni</i>	<i>entro il 13 novembre 2016</i>
<i>Decisione sul ricorso</i>	<i>entro 2 giorni</i>	<i>entro il 15 novembre 2016</i>
<i>Presentazione dei candidati e dei programmi</i>	<i>dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni</i>	<i>dal 3 novembre al 18 novembre 2016</i>
<i>Insedimento del Seggio Elettorale</i>	<i>non oltre il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27 co.2 OM 251/2016)</i>	<i>dal 16 novembre 2016</i>

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in Istituto.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite:

- dai docenti in servizio presso la scuola
- dai genitori degli alunni iscritti
- dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Genitori

- l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale
- non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Docenti

- hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
 - o docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio)
 - o docenti a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8)
 - o i docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
 - o I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal Servizio

- **Conservano diritto di elettorato per tutti gli organi collegiali della scuola**
 - o i docenti in Assenza dal servizio per qualsiasi legittimo motivo. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.
 - o I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
- **NON Conservano diritto di elettorato per tutti gli organi collegiali della scuola**
 - o il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, è esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

- il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Personale Amministrativo

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).
- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
- Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

- Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
- Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il Dirigente Scolastico anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato Dirigente Scolastico incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e i Dirigenti degli Ambiti Territoriali, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Vito PANEBIANCO